



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 106 del 29/07/2016

**OGGETTO : Schema atto di transazione vertenza Cerminara Costruzioni s.r.l./
Comune di Curinga. Approvazione ed autorizzazione alla stipula.**

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **29** del mese di **Luglio** , dalle ore **18,50** in poi, nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –		X
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
SERRATORE	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore	X	
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	X	
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore	X	
			Totale	4	1

Si dà atto che alle ore 19,00 esce dall'aula il Sindaco Pallaria D., per cui rifatto l'appello nominale risultano: presenti 4, assenti 1 (Sindaco Pallaria).

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa Rosetta Cefalà**.

Presiede il Vice- Sindaco, **Dott.ssa Maiello Patrizia Giovanna**, la quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

CHE in data 08/11/1998, al n. 2607 di repertorio ,veniva registrata convenzione stipulata tra il Ministero dei LL.PP. Segretario Generale del CER – Comitato Edilizia Residenziale ed il Comune di Curinga per l'attuazione di un intervento di edilizia agevolata volto alla realizzazione di n. 20 alloggi- importo del finanziamento £ 2.170.000.000;

CHE con contratto rep. 81 del 14/12/2000, registrato a Lamezia Terme il 20/12/2000 al n. 1467, i lavori in oggetto venivano affidati alla Ditta Cerminara Antonio da Lamezia Terme per un importo netto di £ 1.141.660.000 (oggi € 589.618,19), comprensivi degli oneri di sicurezza;

CHE con deliberazione n.112 del 16/10/2001, la Giunta comunale di Curinga autorizzava la Direzione dei lavori a redigere una perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori suindicati, ai sensi dell'art. 25, comma 1 lettera bis della legge n.109/94 e s.m.i., entro il limite di legge e nel rispetto del finanziamento complessivo dell'opera pari, come detto, a £ 2.170.000.000;

CHE per tale ragione, con ordine di servizio n. 3 del 19.03.2002 venivano sospesi i lavori;

CHE nelle more della redazione della perizia di variante, erano emerse ulteriori esigenze, quali quelle di procedere all'asestamento delle quantità di talune lavorazioni e di introdurre lavori aggiuntivi necessari per una migliore funzionalità delle opere;

CHE, in relazione alle esigenze sopra rappresentate, nel corso dell'appalto l'impresa Cerminara Antonio eseguiva lavori per circa 74.000,00 euro non contabilizzati;

CHE successivamente i lavori rimanevano sospesi e la perizia di variante tecnica non risultava ancora approvata;

CHE l'impresa Cerminara richiedeva a più riprese al Comune il pagamento delle consistenti partite di lavoro eseguite;

CHE stante l'inerzia dell'Ente, la ditta Cerminara Antonio, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio credito, instaurava un giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, nel quale il Comune di Curinga si costituiva a mezzo legale di fiducia, Avv. Antonino Tillieci, giusta deliberazione di Giunta Comunale n.29 dell'01/02/2005;

CHE tale vertenza giudiziaria, instaurata innanzi al Tribunale di Lamezia Terme con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritta al n. 2273/04 RGC, risulta oggi pendente tra le seguenti parti: Comune di Curinga e Società Cerminara Costruzioni s.r.l., P. IVA 027802130799, subentrata per conferimento, con atto notarile del 24.04.2006 della dott.ssa Roberta Notaro rep. n. 228 ,della ditta individuale Cerminara Antonio (P.I. 00196100796).

DATO ATTO CHE, in relazione alla vertenza di cui sopra, sono intervenuti incontri tra l'Amministrazione comunale e la controparte, a seguito dei quali si è giunti alla conclusione che è interesse di entrambi, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni spettanza, onde evitare la prosecuzione del contenzioso in atto.

CHE,a tal fine, sentito il legale dell'Ente, è stata richiesto al Responsabile dell'Area Lavori pubblici, Manutenzione ed Edilizia Privata di predisporre una relazione, da far valere in fase di definizione transattiva della vertenza in atto, volta ad accertare se siano stati eseguiti lavori extracontrattuali da parte della Ditta Cerminara Antonio e se gli stessi siano stati eseguiti a regola d'arte, in modo da avere contezza in ordine all'*an* ed al *quantum debeatur*. Al contempo è stato richiesto alla Ditta di presentare un prospetto volto ad evidenziare il totale dovuto ad oggi per lavori eseguiti e non pagati, per interessi, competenze legali, IVA, spese di giustizia, svincolo cauzione e quant'altro spettante per legge.

VISTA la relazione del 26/04/2016, custodita in atti, a firma del Responsabile dell'Area Lavori pubblici, Manutenzione ed Edilizia Privata, Ing. Pasqualino Nicotera, che attesta l'avvenuta esecuzione da parte della Ditta Cerminara Antonio di lavori extracontrattuali per € 73.726,09 (*diconsi euro settantatremilasettecentoventisei/09centesimi*),commissionati e realizzati secondo le disposizioni della Direzione Lavori, tutti riportati nel registro di contabilità vidimato in data 08 novembre 2001 e debitamente vistato dalla D.L., dall'impresa esecutrice e dal R.U.P, ciascuno per quanto di competenza;

VISTO, altresì, il prospetto, agli atti dell'Ente, presentato dalla Ditta Cerminara Costruzioni S.r.l dal quale si evince che il totale dovuto per lavori eseguiti e non pagati, interessi, IVA, competenze

legali, spese di giustizia, polizza cauzione ammonta, alla data del 15/07/2016 ad € 175.478,24 (*diconsi euro centosettantacinquemilaquattrocentosettantotto/ventiquattro*).

PRESO ATTO che, in esito all'istruttoria effettuata nel caso di specie, l'Ente, per le vie brevi, al fine di addivenire ad una risoluzione bonaria della vertenza in atto e di evitare il prosieguo della lite con inevitabile aggravio di spese, manifestava alla Ditta Cerminara S.r.l. la volontà di addivenire ad un accordo transattivo ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile;

CHE le predetta Ditta comunicava la disponibilità ad una definizione amichevole della vertenza *de qua*.

RILEVATO CHE la transazione prospettata dall'Ente, idonea a definire in via amichevole la controversia in atto tra le parti comporta:

- per la Società Cerminara Costruzioni s.r.l., P. IVA 027802130799, subentrata per conferimento con atto notarile del 24.04.2006 della dott.ssa Roberta Notaro rep. n. 228, della ditta individuale Cerminara Antonio: la rinuncia al 50% degli interessi di mora maturati sul capitale iniziale di € 81.098,70, e, pertanto, la corresponsione, a titolo di interessi di € 33.208,29 anziché € 67.182,36.

Per il Comune:

1) il pagamento in favore della Ditta Cerminara S.r.l. della somma complessiva di € 114.307,00 di cui € 73.726,09 per corrispettivo dei lavori eseguiti, € 7.372,61 per IVA al 10%, € 33.591,18 (pari al 50% di € 67.182,36) a titolo di interessi;

2) il pagamento, a titolo di spese e competenze legali dell'avv. di controparte, Avv. Gennarino Masi, della complessiva somma di € 9.000,00 (sommacomprensiva di accessori di legge) anziché € 21.602,48 come da prenotula di parcella acquisita in atti;

Inoltre il Comune s'impegna a corrispondere, in esito alla definizione transattiva della vertenza, al legale dell'Ente, avv. Antonino Tillieci, a titolo di spese e competenze professionali, la complessiva somma di € 8.500,00, somma, anch'essacomprendente di accessori di legge.

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro.

DATO ATTO che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto il proseguimento della controversia innanzi al giudice ordinario comporterebbe oltre al rischio di dover pagare somme superiori a quanto concordato, anche il sostenimento di ulteriori oneri di causa per il Comune.

CHE, nello specifico, le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda la Ditta Cerminara S.r.l., nella riduzione delle proprie pretese economiche e nella rinuncia alla prosecuzione della lite intrapresa, alla condizione che l'Ente garantisca certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo;

- per quanto riguarda, invece, l'Amministrazione comunale, a fronte della riduzione degli importi da corrispondere alla parte attorea con un notevole risparmio per l'Ente, la definizione bonaria della controversia in atto con la ditta di che trattasi appare conveniente in quanto elimina ogni contenzioso che potrebbe, molto verosimilmente, vedere soccombente il Comune con l'ulteriore addebito di spese per interessi di mora e competenze legali.

DATO ATTO che il legale dell'Ente ritiene soluzione conveniente quella di addivenire alla definizione stragiudiziale della vertenza in atto come da parere legale custodito in atti.

APPURATO, pertanto, in esito all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez. II, sent.3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili *ictu oculi* sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere.

DATO ATTO che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile (*res* dubbia, reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una controversia esistente) previsti a fondamento di accordi transattivi.

VISTA la bozza di transazione concordata tra le parti che viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

RILEVATO che, non sussistendo la disponibilità nel bilancio comunale anno 2016 della complessiva somma dovuta per la suddetta finalità, alla impegno ed alla liquidazione degli importi, come sopra determinati, si potrà procedere nei seguenti termini:

anno 2016: pagamento di tutte le spese e competenze legali come sopra quantificate ed, altresì, pagamento di un acconto di € 48.704,40 in favore della Ditta Cerminara Costruzioni S.r.l., P. IVA 027802130799, subentrata per conferimento con atto notarile del 24.04.2006 della dott.ssa Roberta Notaro rep. n. 228 della ditta individuale Cerminara Antonio, dopo la sottoscrizione dell'accordo transattivo;

anno 2017: un secondo acconto di € 32.992,74 entro il 31 marzo 2017 ed il saldo finale, pari ad € 32.992,74 entro il 30 luglio 2017.

VISTI:

- Il D.Lgs. n.267/2000;
- Lo Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 lettera b) del Tuel come sostituita dall'art.3, comma 1, lettera o), del decreto legge n.174 del 2012, ha espresso parere favorevole.

VISTO il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n.30/P/2008, il quale chiarisce che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio.

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della bozza di transazione allegata alla presente e di autorizzare il Responsabile dell'Area Affari Generali alla sua sottoscrizione.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabile d'Area in ordine alla regolarità Tecnica e contabile ex art. 49 D.lgs 267/00, per come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012.

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.13 del 28/01/2016 ad oggetto: “ *Piano anticorruzione e programma triennale per l'integrità e la trasparenza triennio 2016/2018. Approvazione.*”

Con voti favorevoli 3, astenuti 1 (Vicesindaco Maiello Patrizia Giovanna), resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui s'intendono espressamente richiamate:

Di definire in via transattiva la vertenza legale ampiamente descritta in premessa instaurata innanzi al Tribunale di Lamezia Terme con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritta al n. 2273/04 RGC, in atto tra il Comune di Curinga e la Società Cerminara Costruzioni s.r.l., P. IVA 027802130799, subentrata per conferimento, con atto notarile del 24.04.2006 della dott.ssa Roberta Notaro rep. n. 228, della ditta individuale Cerminara Antonio (P.I. 00196100796).

Di approvare lo schema di transazione tra il Comune di Curinga e la Cerminara Costruzioni s.r.l., P. IVA 027802130799, subentrata per conferimento con atto notarile del 24.04.2006 della dott.ssa Roberta Notaro rep. n. 228, della ditta individuale Cerminara Antonio, che viene allegato sotto la lettera “A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di definire in € 114.689,88 l'importo occorrente alla definizione della predetta vertenza a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte della predetta società nei confronti del Comune di Curinga in relazione al contratto di appalto stipulato il 14.02.2000, rep.n.81.

3) di dare atto che la somma di cui sopra che il Comune di Curinga s'impegna ed obbliga a pagare in favore della Cerminara Costruzioni s.r.l., P. IVA 027802130799, subentrata per conferimento con atto notarile del 24.04.2006 dott.ssa Roberta Notaro rep. n. 228, della ditta individuale Cerminara Antonio, a completa tacitazione di tutte le ragioni vantate dalla ditta edesima, trova copertura quanto ad € 48.704,40 sul capitolo 7580/16 del bilancio 2016 quanto ad € 65.985,48, sul cap. 6390/3, esercizio finanziario 2017.

4) di dare atto che il Comune, per effetto della presente transazione, s'impegna ed obbliga, altresì, a pagare la somma complessiva lorda di € 17.500,00 per spese e competenze legali inerenti la vertenza di che trattasi. Detta somma che trova imputazione sul cap. 550/ 1 del bilancio 2016, dovrà essere ripartita come segue: quanto ad € 9.000,00 (somma comprensiva di accessori di legge) in favore dell'Avv. gennarino Masi, legale di controparte e, quanto, invece, ad € 8.500,00 (somma comprensiva di accessori di legge) in favore dell'Avv. Antonino Tillieci, legale dell'Ente.

5) di demandare al responsabile dell'Area Finanziaria gli atti consequenziali al presente deliberato, necessari al fine di assicurare la copertura finanziaria della spesa.

6) di autorizzare il Responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali alla sottoscrizione dell'atto di transazione in rappresentanza del Comune di Curinga.

7) di demandare al predetto Responsabile ogni adempimento consequenziale al presente atto.

8) di pubblicare il presente provvedimento e gli atti consequenziali sull'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente"

Successivamente, stante l'urgenza, con separata votazione riportante il seguente esito favorevoli 3, astenuti 1 (Vicesindaco Maiello Patrizia Giovanna), resi nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.



COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giu Giunta Comunale n.106 del 29/07/2016

Consiglio Comunale

**OGGETTO : *Schema atto di transazione vertenza Cerminara Costruzioni s.r.l./
Comune di Curinga. Approvazione ed autorizzazione alla stipula.***

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 29/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to : Dott.ssa Rosetta Cefalà

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 29/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to : Dott. Umberto Ianchello

ATTO DI TRANSAZIONE

Oggi addì ____ del mese di ____ dell'anno 2016 in Curinga, con la presente scrittura composta di n. 4 (quattro) pagine da valere e tenere ad ogni effetto di legge

tra

Cerminara Costruzioni s.r.l., P. IVA 027802130799, subentrata per conferimento con atto notarile del 24.04.2006 dott.ssa Roberta Notaro rep. n. 228 della ditta individuale Cerminara Antonio, P.I. 00196100796, nato a Nicastro il 01.08.1942, in qualità di titolare dell'omonima impresa di costruzione, con sede in Lamezia Terme in via Madonna Della Spina VIII traversa n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennarino Masi;

e

Il Comune di Curinga, C.F. 00303930796, rappresentato in questo atto dalla Dott.ssa Rosetta Cefalà, nata a Sambiase (ora Lamezia Terme) l'11/01/1961, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali giusto decreto sindacale n.6 prot. N.1720 dell' 11/03//2016 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, nonché in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. ____ del _____, esecutiva

P R E M E S S O

CHE in data 08/11/1998, al n. 2607 di repertorio ,veniva registrata convenzione stipulata tra il Ministero dei LL.PP. Segretario Generale del CER – Comitato Edilizia Residenziale ed il Comune di Curinga per l'attuazione di un intervento di edilizia agevolata volto alla realizzazione di n. 20 alloggi- importo del finanziamento £ 2.170.000.000;

CHE con contratto rep. 81 del 14/12/2000, registrato a Lamezia Terme il 20/12/2000 al n. 1467, i lavori in oggetto venivano affidati alla Ditta Cerminara Antonio da Lamezia Terme per un importo netto di £ 1.141.660.000 (oggi € 589.618,19), comprensivi degli oneri di sicurezza;

CHE con deliberazione n.112 del 16/10/2001, la Giunta comunale di Curinga autorizzava la Direzione dei lavori a redigere una perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori suindicati, ai sensi dell'art. 25, comma 1 lettera bis della legge n.109/94 e s.m.i., entro il limite di legge e nel rispetto del finanziamento complessivo dell'opera pari, come detto, a £ 2.170.000.000;

CHE per tale ragione, con ordine di servizio n. 3 del 19.03.2002 venivano sospesi i lavori;

CHE nelle more della redazione della perizia di variante, erano emerse ulteriori esigenze, quali quelle di procedere all'asestamento delle quantità di talune lavorazioni e di introdurre lavori aggiuntivi necessari per una migliore funzionalità delle opere;

CHE, in relazione alle esigenze sopra rappresentate, nel corso dell'appalto l'impresa Cerminara Antonio eseguiva lavori per circa 74.000,00 euro non contabilizzati;

CHE successivamente i lavori rimanevano sospesi e la perizia di variante tecnica non risultava ancora approvata;

CHE l'impresa Cerminara richiedeva a più riprese al Comune il pagamento delle consistenti partite di lavoro eseguite;

CHE stante l'inerzia dell'Ente, la ditta Cerminara Antonio, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio credito, instaurava un giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, nel quale il Comune di Curinga si costituiva a mezzo legale di fiducia, Avv. Antonino Tillieci, giusta deliberazione di Giunta Comunale n.29 dell'01/02/2005;

CHE tale vertenza giudiziaria, instaurata innanzi al Tribunale di Lamezia Terme con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritta al n. 2273/04 RGC, risulta oggi pendente tra le seguenti parti: Comune di Curinga e Società Cerminara Costruzioni s.r.l., P. IVA 027802130799, subentrata per conferimento, con atto notarile del 24.04.2006 della dott.ssa Roberta Notaro rep. n. 228 ,della ditta individuale Cerminara Antonio (P.I. 00196100796).

DATO ATTO CHE, in relazione alla vertenza di cui sopra, sono intervenuti incontri tra l'Amministrazione comunale e la controparte, a seguito dei quali si è giunti alla conclusione che è interesse di entrambi, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni spettanza, onde evitare la prosecuzione del contenzioso in atto.

CHE, a tal fine, sentito il legale dell'Ente, è stata richiesto al Responsabile dell'Area Lavori pubblici, Manutenzione ed Edilizia Privata di predisporre una relazione, da far valere in fase di definizione transattiva della vertenza in atto, volta ad accertare se siano stati eseguiti lavori extracontrattuali da parte della Ditta Cerminara Antonio e se gli stessi siano stati eseguiti a regola d'arte, in modo da avere contezza in ordine all'*an* ed al *quantum debeatur*. Al contempo è stato richiesto alla Ditta di presentare un prospetto volto ad evidenziare il totale dovuto ad oggi per lavori eseguiti e non pagati, per interessi, competenze legali, IVA, spese di giustizia, svincolo cauzione e quant'altro spettante per legge.

VISTA la relazione del 26/04/2016, custodita in atti, a firma del Responsabile dell'Area Lavori pubblici, Manutenzione ed Edilizia Privata, Ing. Pasqualino Nicotera, che attesta l'avvenuta esecuzione da parte della Ditta Cerminara Antonio di lavori extracontrattuali per € 73.726,09 (*diconsi euro settantatremilasettecentoventisei/09centesimi*), commissionati e realizzati secondo le disposizioni della Direzione Lavori, tutti riportati nel registro di contabilità vidimato in data 08 novembre 2001 e debitamente vistato dalla D.L., dall'impresa esecutrice e dal R.U.P, ciascuno per quanto di competenza;

VISTO, altresì, il prospetto, agli atti dell'Ente, presentato dalla Ditta Cerminara Costruzioni S.r.l dal quale si evince che il totale dovuto per lavori eseguiti e non pagati, interessi, IVA, competenze legali, spese di giustizia, polizza cauzione ammonta, alla data del 15/07/2016 ad € 175.478,24 (*diconsi euro centosettantacinquemilaquattrocentosettantotto/ventiquattro*).

PRESO ATTO che, in esito all'istruttoria effettuata nel caso di specie, l'Ente, per le vie brevi, al fine di addivenire ad una risoluzione bonaria della vertenza in atto e di evitare il prosieguo della lite con inevitabile aggravio di spese, manifestava alla Ditta Cerminara S.r.l. la volontà di addivenire ad un accordo transattivo ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile;

CHE le predetta Ditta comunicava la disponibilità ad una definizione amichevole della vertenza *de qua*.

tutto ciò premesso le parti, dopo ampia discussione, hanno raggiunto l'accordo seguente.

ART.1

La premessa fa parte integrante del presente accordo.

ART.2

Le parti con la presente scrittura privata esprimono la reciproca volontà di transigere la vertenza di cui in premessa stabilendo che, con il pagamento e con l'adempimento di quanto stabilito al punto successivo, non avranno più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo e nessuna ragione.

ART.3

A tacitazione di ogni pretesa dedotta o deducibile dalla Cerminara Costruzioni s.r.l., P. IVA 027802130799, subentrata per conferimento all'Impresa Cerminara – in ragione di tutte le causali di cui alle premesse - il Comune di Curinga, in persona del legale rappresentante pro tempore, si impegna a corrispondere alla Cerminara Costruzioni s.r.l., per i lavori eseguiti dall'Impresa individuale Cerminara Antonio fino al momento della sospensione dei lavori oggetto di appalto, ed in parte a titolo di interessi, la complessiva somma di € **114.689,88** (*Centoquattordicimilaeuroseicentoottantanovevirgolaottantotto*) di cui € 73.726,09 per corrispettivo dei lavori eseguiti, € 7.372,61 per IVA, € 33.591,18 per interessi.

La predetta somma verrà versata alla Cerminara Costruzioni s.r.l. secondo le seguenti modalità:

€ 48.704,40 in esito alla sottoscrizione della transazione;

€ 32.992,74 entro il 31 marzo 2017;

€ 32.992,74 entro il 30 luglio 2017.

Detta somma sarà versata a mezzo di bonifico bancario con la causale : adempimento accordo transattivo tra il Comune di Curinga e la Ditta Cerminara Costruzioni s.r.l., subentrata per conferimento all'impresa Cerminara Antonio, la quale ultima, con la sottoscrizione del presente atto, manifesta accettazione a tali modalità di pagamento e dicitura che inequivocabilmente sarà da intendersi riferita al presente accordo.

ART.4

la Cerminara Costruzioni s.r.l., subentrata per conferimento all'impresa Cerminara Antonio, con la sottoscrizione della presente transazione e con l'incasso della somma di € **114.689,88**(*Centoquattordicimilaeuroseicentoottantanovevirgolaottantotto*), salvo buon fine di ogni pagamento, dichiara di non avere nessuna ulteriore pretesa per le causali di cui in premessa nei confronti del comune di Curinga e, pertanto, si impegna a non richiedere alcunché, né direttamente né indirettamente, in virtù dei fatti di cui sopra.

ART.5

Il Comune di Curinga dichiara che la somma viene erogata alla Cerminara Costruzioni s.r.l., subentrata per conferimento all'impresa Cerminara Antonio, per le causali indicate nel presente accordo.

ART.6

Il Comune di Curinga si impegna, altresì, oltre al pagamento in esito alla sottoscrizione della presente transazione della somma di € 114.689,88 alla Cerminara Costruzioni s.r.l., subentrata per conferimento all'impresa Cerminara Antonio, al pagamento delle spese e competenze legali dell'avv. Gennarino Masi mediante il versamento con distrazione della somma di € 9.000,00 (comprensiva degli accessori di legge), come da corrispondente fattura e la Cerminara Costruzioni s.r.l., subentrata per conferimento all'impresa Cerminara Antonio, con la sottoscrizione del presente atto manifesta accettazione a tali modalità di pagamento.

Uguualmente il Comune, in esito alla sottoscrizione della presente transazione, si impegna, altresì, al pagamento delle spese e competenze legali dell'avv. Antonino Tillieci, legale dell'Ente, quantificate nella somma complessiva totale di € 8.500,00 (somma comprensiva di accessori di legge).

ART.7

Il giudizio pendente tra le parti dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme Sezione Civile iscritto n. 2273/2004 R.G. si intende transatto ed abbandonato e verrà estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c.;

ART.8

Il presente atto costituisce transazione generale e novativa ai sensi e per gli effetti dell'art.1965 c.c. Le parti si impegnano a rispettare gli obblighi qui assunti e, salvo l'adempimento delle suindicate obbligazioni, si danno reciprocamente atto di null'altro avere a pretendere per i titoli di cui sopra per nessuna ragione, titolo o causa.

ART.9

I procuratori delle parti rinunziano al vincolo di solidarietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 L.P.

ART.10

I costi, le imposte e le tasse tutte connesse e/o discendenti dalla registrazione della presente scrittura privata saranno posti ad esclusivo ed integrale carico della parte che con la propria condotta si sia resa, anche solo parzialmente, inadempiente alle obbligazioni tutte nascenti del presente accordo privato

ART.11

Per quanto non previsto nel presente atto vengono qui richiamate le norme del C.C. dettate in materia.

Letto confermato e sottoscritto.

Comune di Curinga

in persona del Resp. dell'Area Amministrativa / Affari generali

Cerminara Costruzioni s.r.l.

in persona del legale
rapp. p.t.

Avv. ANTONINO TILLIECI

Avv. GENNARINO MASI

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente

F. to D.ssa Giovanna Patrizia Maiello

► Il Segretario Comunale

F. to D. ssa Rosetta CEFALA'

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. **4880**.

Curinga, 03/08/2016

► Il Responsabile

F. to D. ssa Rosetta CEFALA'

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è divenuta esecutiva il 06/07/2016 perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Curinga, 03/08/2016

► Il Responsabile

F. to D. ssa Rosetta CEFALA'

E' copia conforme originale

CURINGA, 03/08/2016

Il Segretario Comunale

D.ssa Rosetta CEFALA'